



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

**PROGETTO DI LEGGE**

**“RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 (EUDR),  
RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E ALL'ESPORTAZIONE  
DI DETERMINATE MATERIE PRIME E DETERMINATI PRODOTTI ASSOCIATI  
ALLA DEFORESTAZIONE E AL DEGRADO FORESTALE”**

**Articolo 1**

**(Finalità e rinvio)**

1. La presente legge recepisce all'interno dell'ordinamento sammarinese le disposizioni dell'Unione europea riguardanti l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l'esportazione di determinate materie prime e di determinati prodotti che contengono tali materie prime o che sono stati nutriti o fabbricati con l'uso di tali materie prime la cui produzione è associata a potenziali eventi di deforestazione contenuti nel Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) e successive modifiche e integrazioni, prevedendo altresì le disposizioni attuative per l'applicazione di tale Regolamento.
2. A tal fine, per la disciplina relativa all'immissione sul mercato, alla messa a disposizione sul mercato e all'esportazione dei prodotti interessati di cui al comma 1 si rinvia al Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) (di seguito “Regolamento EUDR”) e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 2**

**(Ambito di applicazione)**

1. La presente legge si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati elencati nell'Allegato I del Regolamento EUDR e successive modifiche e integrazioni, che sono immessi o messi a disposizione sul mercato sammarinese o esportati dalla Repubblica di San Marino.
2. Le disposizioni contenute negli atti normativi a cui la presente legge rinvia e che menzionano gli Stati membri dell'Unione europea, si intendono come riferite altresì alla Repubblica di San Marino. Laddove dette disposizioni si riferiscono al “mercato dell'Unione” *et similia*, esse si intendono come riferite anche al territorio della Repubblica di San Marino.

**Articolo 3**



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

**(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) «materie prime interessate»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
  - b) «prodotti interessati»: i prodotti elencati nell'allegato I del Regolamento EUDR che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
  - c) «operatore»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
  - d) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione europea;
  - e) «commerciante»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
  - f) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  - g) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 del Regolamento EUDR.

**Articolo 4**

**(Divieti)**

1. È vietato immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare dalla Repubblica di San Marino, le materie prime e i prodotti interessati, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) sono "a deforestazione zero", ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento EUDR, intendendosi che le materie prime interessate anche utilizzate per nutrire o fabbricare i prodotti interessati sono state prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e intendendosi, altresì, che per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;
  - b) sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione, comprese le norme in materia di diritti di uso del suolo, protezione dell'ambiente, diritti dei lavoratori e diritti delle popolazioni indigene;



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

**Articolo 5**

**(Obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI)**

1. Gli operatori che immettono materie prime e prodotti interessati sul mercato o li esportano sono sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 4 del Regolamento EUDR ed esercitano la dovuta diligenza conformemente agli articoli da 8 a 13 del medesimo Regolamento prima di tale immissione o esportazione.
2. I commercianti che non sono PMI e che mettono a disposizione sul mercato materie prime e prodotti interessati, esercitano la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 del Regolamento EUDR e sono sottoposti ai medesimi obblighi previsti per gli operatori ai sensi del comma precedente.
3. Gli operatori e i commercianti non PMI di cui ai commi 1 e 2 mantengono e mettono a disposizione delle autorità competenti, per almeno cinque anni, le informazioni, i documenti e i dati che dimostrano di aver esercitato la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento EUDR e, altresì, tutte la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure a norma dell'articolo 8 del Regolamento EUDR.
4. Gli operatori e i commercianti non PMI offrono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10 della presente legge, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri, nonché, se del caso, l'accesso alle materie prime e ai prodotti interessati.

**Articolo 6**

**(Obblighi dei commercianti PMI)**

1. Il commerciante PMI è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5, commi da 2 a 5 del Regolamento EUDR.
2. I commercianti PMI offrono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10 della presente legge, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.

**Articolo 7**

**(Dichiarazione di dovuta diligenza)**

1. Prima di immettere materie prime e prodotti interessati sul mercato o di esportarli, gli operatori presentano una dichiarazione di dovuta diligenza all'autorità competente di cui all'articolo 9 della presente legge.



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata utilizzando il sistema informativo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 e successive modifiche e integrazioni, il quale rappresenta un modulo indipendente del sistema "TRACES".
3. La dichiarazione di dovuta diligenza attesta che l'operatore ha esercitato la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, che il rischio di non conformità riscontrato in relazione ai prodotti interessati è nullo o solo trascurabile e che i prodotti sono conformi a quanto indicato all'articolo 4.
4. Il contenuto e il formato della dichiarazione di dovuta diligenza sono definiti dall'Allegato II del Regolamento EUDR.
5. Qualora la valutazione eseguita ai sensi dell'art. 10 del Regolamento EUDR mostri un rischio di non conformità dei prodotti interessati, l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile ai sensi dell'art. 11 del regolamento EUDR.
6. Gli operatori comunicano senza indebito ritardo all'autorità competente di cui all'articolo 9 qualsiasi nuova informazione pertinente che possa influire sulla conformità delle materie prime o dei prodotti interessati o sulla dichiarazione di dovuta diligenza.

**Articolo 8**

**(Sistema di dovuta diligenza)**

1. Il sistema di dovuta diligenza degli operatori e dei commercianti comprende i seguenti elementi, come specificato agli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento EUDR:
  - a) raccolta di informazioni, compresa la geolocalizzazione precisa degli appezzamenti di terreno di produzione;
  - b) valutazione del rischio;
  - c) misure di attenuazione del rischio.
2. Le procedure del sistema di dovuta diligenza sono documentate e riesaminate annualmente. Gli operatori e i commercianti non PMI producono una relazione annuale sul proprio sistema di dovuta diligenza come indicato all'art. 12 del Regolamento EUDR.
3. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi, o parti di essi, classificati a basso rischio ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento EUDR, gli operatori possono avvalersi di una procedura di dovuta diligenza semplificata, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento EUDR. Tale procedura semplificata non si applica qualora emergano informazioni pertinenti e fondati sospetti di non conformità sui prodotti interessati.



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

4. L'elenco dei paesi classificati come paesi ad alto rischio, a basso rischio e a rischio standard ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento EUDR è contenuto nel Regolamento (UE) 2025/1093 e successive modifiche e integrazioni, a cui si rinvia.

**Articolo 9**

**(Autorità competente e Sportello di Assistenza)**

1. Il ruolo di autorità competente per l'applicazione della presente legge e per l'esecuzione dei controlli è svolto da un'apposita sezione dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio (di seguito "UPAV").
2. L'UPAV svolge i compiti previsti dai capi III e IV del Regolamento EUDR, inclusi i controlli sugli operatori, sui commercianti, e sulle partite di prodotti interessati, la verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza e l'adozione di sanzioni e misure correttive, fermi restando i compiti affidati dal Regolamento EUDR alle autorità doganali ai sensi dell'articolo 26 del medesimo Regolamento.
3. L'UPAV coopera con le autorità doganali e con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi terzi.
4. In relazione ai prodotti interessati che richiedono un'azione immediata ai sensi dell'art. 17 del Regolamento EUDR, l'UPAV è coadiuvato dai Corpi di Polizia.
5. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole (di seguito "UGRAA") effettua l'attività di Sportello di Assistenza in relazione a quanto previsto all'art. 15 del Regolamento EUDR, con l'obiettivo di coadiuvare le attività economiche nel rispetto della presente legge.
6. L'UGRAA fornisce supporto tecnico agli operatori con particolare riferimento alle microimprese di cui all'articolo 3, comma 1, della Direttiva 2013/34/UE e alle persone fisiche e si occupa, altresì, di pubblicare e divulgare informazioni utili a tutti gli operatori quali orientamenti della Commissione europea, aggiornamenti normativi, procedure standard per la valutazione del rischio e altre informazioni utili.

**Articolo 10**

**(Controlli)**

1. L'autorità competente effettua i controlli per verificare che gli operatori e i commercianti rispettino gli obblighi di cui alla presente legge.
2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati in base alle disposizioni contenute negli articoli da 16 a 19 del Regolamento EUDR.
3. I controlli sono basati su un approccio fondato sul rischio e possono comprendere l'esame della documentazione, ispezioni in loco e audit.
4. L'autorità competente elabora un "Piano annuale dei controlli" ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento EUDR in cui vengono indicati i criteri nazionali di rischio, le modalità e la frequenza dei controlli.



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

5. L'autorità competente può recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.
6. Tra i costi di cui al comma precedente possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti interessati che sono risultati prodotti non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato o esportazione.

**Articolo 11**

**(Misure provvisorie e azioni correttive)**

1. L'autorità competente può adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti interessati o la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 10 sia stata riscontrata una potenziale non conformità alle disposizioni del Regolamento EUDR sulla base di uno degli elementi seguenti:
  - a) l'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate con le autorità di altri Stati o le segnalazioni di cui all'articolo 13 della presente legge;
  - b) i controlli di cui all'articolo 10;
  - c) l'individuazione di rischi da parte del sistema di informazione di cui all'articolo 7, comma 2.
2. L'autorità competente, qualora stabilisca che un operatore o un commerciante non si è conformato alle disposizioni del Regolamento EUDR o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impone senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare le opportune misure correttive ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento EUDR.

**Articolo 12**

**(Sanzioni)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al Regolamento EUDR sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'autorità competente e commisurate al danno ambientale causato, al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, tenendo in considerazione anche l'eventuale recidiva:



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

a) l'operatore o il commerciante che non adempie, non adempie correttamente, non completamente o non tempestivamente all'obbligo di dovuta diligenza prima di immettere un prodotto sul mercato o di esportarlo è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 700 euro a un massimo di 70.000 euro;

b) l'operatore o il commerciante che omette di presentare, presenta in modo errato, incompleto o tardivo la dichiarazione di dovuta diligenza alle autorità competenti tramite l'apposito sistema informativo è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 30.000 euro;

c) l'operatore o il commerciante che omette di documentare, riesaminare annualmente o mettere a disposizione delle autorità, su richiesta, la valutazione del rischio o le procedure di attenuazione del rischio è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 30.000 euro;

d) l'operatore o il commerciante che contravviene a un ordine esecutivo emesso dall'autorità competente è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 30.000 euro;

e) l'operatore o il commerciante che non rispetta le misure di sorveglianza o non fornisce supporto al personale incaricato dei controlli durante le ispezioni è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 400 euro a un massimo di 20.000 euro;

f) l'operatore o il commerciante che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo, o le fornisce in modo errato, incompleto o tardivo è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 400 euro a un massimo di 20.000 euro.

g) l'operatore o il commerciante che non conserva la dichiarazione di dovuta diligenza o la relativa documentazione per almeno cinque anni è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 150 euro a un massimo di 15.000 euro;

h) l'operatore o il commerciante che non informa tempestivamente le autorità competenti e i commercianti di nuove informazioni che indicano un rischio di non conformità di un prodotto già immesso sul mercato è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 150 euro a un massimo di 15.000 euro;

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora la violazione sia commessa da una persona giuridica, l'importo massimo della sanzione pecuniaria è fissato ad almeno il 4%, del fatturato totale annuo dell'operatore o del commerciante calcolato nell'esercizio finanziario precedente la decisione sanzionatoria, fermo restando l'applicazione degli importi minimi di cui al comma 1. La sanzione è, se necessario, aumentata per assicurare che il suo importo sia superiore al potenziale vantaggio economico ottenuto dalla violazione.



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, in caso di violazioni accertate in via definitiva ai sensi del comma 1, l'autorità competente può applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le seguenti misure accessorie:

a) la confisca delle materie prime e dei prodotti oggetto della violazione o, qualora il prodotto o parte di esso non sia più disponibile, confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante;

b) il divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare i prodotti interessati. Tale misura può essere disposta per un periodo di tempo ragionevole in caso di violazione grave o di violazioni ripetute, sanzionate con una sanzione pecuniaria di almeno 7.000 euro;

c) l'esclusione temporanea dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e dall'accesso a finanziamenti pubblici, incluse sovvenzioni e concessioni, per un periodo massimo di un anno. Tale misura si applica qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria di almeno 7.000 euro;

d) il divieto di avvalersi della procedura di dovuta diligenza semplificata di cui all'articolo 13 del Regolamento EUDR. Tale misura può essere disposta in caso di violazione grave o ripetuta.

4. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente nel rispetto della Legge del 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche.

5. La facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.

### **Articolo 13**

#### **(Segnalazione delle violazioni)**

1. Le persone fisiche o giuridiche possono segnalare all'autorità competente presunte violazioni della presente legge, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei segnalanti.

2. Alle segnalazioni di cui al precedente comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento EUDR.

3. Gli accessi ai documenti amministrativi eseguiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 e successive modifiche e integrazioni devono essere limitati per proteggere l'identità delle persone che effettuano segnalazioni ai sensi del presente articolo.

### **Articolo 14**





**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,  
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.**

**(Disposizioni specifiche sui controlli relativi a importazioni ed esportazioni)**

1. Ai sensi di quanto indicato al precedente articolo 9, commi 2 e 3, i controlli sulle importazioni ed esportazioni da e verso paesi terzi vengono svolti dall'UPAV e dalle autorità doganali competenti in conformità all'articolo 26 del Regolamento EUDR.
2. Le autorità doganali sono quelle indicate nell'Allegato II della Decisione n. 1/2010 "Omnibus" del Comitato di cooperazione Ue – San Marino.

**Articolo 15**

**(Entrata in vigore e data di applicazione)**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 30 dicembre 2025.
3. Per le PMI di cui all'articolo 3, lettera g), la presente legge si applica dal 30 giugno 2026.

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI ESTERI

**Luca Beccari**



IL SEGRETARIO DI STATO  
PER IL TERRITORIO

**Matteo Ciacci**



Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00063662 del 04/07/2025